

BGer 6S.428/2006 vom 27. November 2006

Bundesgericht, 2006-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6S.428_2006

FR: TF 6S.428/2006 du 27 novembre 2006

IT: TF 6S.428/2006 del 27 novembre 2006

Regeste

Errore di diritto (art. 20 CP) | Diritto penale (in generale)

Erwägungen

E. 3.1

In virtù dell' art. 20 CP , se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento o prescindere dalla stessa. Affinché vi sia errore di diritto ai sensi della disposizione testé citata è necessario che l'agente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l'atto perpetrato fosse illecito o perseguibile (DTF 128 IV 201 consid. 2; sentenza 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b/aa, pubblicata in RDAT 2002 II, n. 73, pag. 265 e segg. e rinvii). I presupposti dell'errore di diritto sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; sentenza 6S.390/2000 del 5 settembre 2000, consid. 2). Credere o ignorare qualcosa è una questione che concerne i fatti (DTF 125 IV 49 consid. 2d; 123 IV 202 consid. 1; 122 IV 156 consid. 2b), sottratta al potere d'esame del Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP). Nella misura in cui il ricorrente sostiene, con richiamo ai verbali d'interrogatorio, di non aver saputo che coltivare la canapa a scopo stupefacente fosse illegale e che nessuna autorità gli aveva comunicato di infrangere la legge con la coltivazione, egli si discosta dagli accertamenti di fatto ritenuti dall'autorità cantonale (ricorso pag. 5 e seg.). Per cui su questo punto il gravame si rivela inammissibile. L' art. 20 CP non si applica quando l'agente è cosciente dell'illiceità del suo comportamento ma è convinto di sfuggire a una condanna (DTF 128 IV 201 consid. 2). Ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente per poter beneficiare dell'errore di diritto: l'agente deve aver avuto anche delle "ragioni sufficienti" per credere di agire nella legalità (sentenza 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b/bb, pubblicata in RDAT 2002 II, n. 73, pag. 265 e segg. e rinvii). In altre parole egli non deve aver mancato all'obbligo imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale, di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Determinante per fondare tale obbligo è il sentimento di contravvenire ai valori di una data società, poiché in tal caso una persona coscienziosa s'informerebbe prima di agire (DTF 104 IV 217 consid. 3b; 99 IV 185 ; 98 IV 293 consid. 4a). Pertanto non vi può essere errore quando l'agente ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento e, ciò nonostante, non ha preso le dovute precauzioni (DTF 129 IV 6 consid. 4.1; 120 IV 208 consid. 5b, e rinvii). Quest'ultima è una questione di diritto che può essere esaminata con libero potere di esame dalla Corte di cassazione del Tribunale federale.

E. 3.2

Quale concretizzazione del diritto costituzionale alla tutela della buona fede, le informazioni ricevute da autorità competenti possono costituire, a determinate condizioni, delle ragioni sufficienti per credere che un determinato atto sia lecito (sentenza 6S.227/2002 del 21 marzo 2003, consid. 4.3). Nel caso concreto, però, la CCRP ha insindacabilmente accertato che il ricorrente non aveva ricevuto garanzia o assicurazione alcuna né da autorità né da terzi. Egli infatti ha certo richiesto delle informazioni sulla possibilità di coltivare canapa, ma solo a fini industriali. Inoltre, se è vero che la Polizia cantonale ha rinunciato ad intervenire è stato solo perché la società dell'insorgente era regolarmente iscritta al Registro di Commercio con lo scopo di produrre canapa industriale (sentenza impugnata consid. 3b pag. 4). In queste circostanze, come correttamente sentenziato dall'ultima istanza cantonale, il comportamento delle autorità non può giustificare un errore giusta l' art. 20 CP . Va inoltre sottolineato che il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di ribadire che le leggi in vigore, al momento dei fatti qui in esame, erano comunque chiare e che sull'illegalità di simili condotte non potevano sorgere dubbi, a prescindere dall'operato concreto delle autorità di polizia (sentenza del Tribunale federale 6S.56/2006 del 15 giugno 2006, consid. 3.6). Infine, sebbene gli statuti della C._____SA prevedessero la "coltivazione (...) di canapa industriale e non (...)", il ricorrente non poteva credersi in buona fede legittimato a produrre canapa a scopo stupefacente. Infatti, come giustamente affermato dalla CCRP, la dicitura "e non" poteva riferirsi ad altri usi leciti della pianta che non fossero quello industriale (v. sentenza impugnata consid. 3d pag. 5). In aggiunta, sulla scorta degli accertamenti di fatto qui vincolanti, è significativo che la società in questione abbia sempre limitato la descrizione della sua attività alla sola produzione industriale di canapa nei suoi rapporti con terze persone, si pensi ad esempio al contratto di locazione relativo al fabbricato a Lamone (v. sentenza impugnata consid. 3b pag. 4).

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorrente non aveva ragioni sufficienti per credere che la produzione di canapa a scopo stupefacente fosse lecita. Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità e la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.